

Introduzione

Il processo derogatorio delle regole generali e l'adozione di regole eccezionali che portano alla deviazione dal "normale" funzionamento degli organi dotati di poteri sono da sempre oggetto di grande interesse sotto molteplici angolature prospettiche. Seppur tesa a garantire la *salus rei publicae*, l'instaurazione di regimi eccezionali è stata spesso accompagnata dal timore, storicamente fondato, che l'allontanamento dal funzionamento ordinario potesse agilmente trasmodare in degenerazioni in senso autoritario dell'ordine democratico.

Agli inizi del 2020, l'erompere dell'emergenza pandemica causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 ha riportato bruscamente al centro del dibattito pubblico il tema della "sospensione" di garanzie costituzionali per tutelare la stessa sopravvivenza della democrazia durante gli stati di emergenza. Oltre a riaprire in tutto il mondo discussioni e diatribe sui fondamenti del diritto costituzionale dell'emergenza, il mutato contesto sociale, politico e culturale ha posto nuove sfide al costituzionalismo contemporaneo. La rivoluzione digitale, in particolare, ha contribuito grandemente a trasformare le società e la loro organizzazione politico-costituzionale. Fenomeni e dinamiche prima sconosciuti contribuiscono oggi a plasmare in maniera inedita ugualmente lo Stato di diritto e gli stati di emergenza.

È parso così indispensabile stimolare la riflessione scientifica intorno ai rischi e pericoli che le tecnologie emergenti possono causare alla libertà di espressione, cartina di tornasole dello Stato di diritto, durante gli stati di emergenza, in una società sempre più digitalizzata ed interconnessa.

Per affrontare un tema così delicato e, allo stesso tempo, cruciale per il futuro della democrazia costituzionale, è stata operata una scelta metodologica di fondo, privilegiando il ricorso alla comparazione giuridica, quale strumento di indagine in grado di porre maggiormente in evidenza potenzialità e limiti delle discipline costituzionali dell'emergenza adottate nei diversi ordinamenti presi in considerazione.

I lavori del Convegno sono stati suddivisi in quattro sezioni tematiche.

L'eterogeneità dei contributi selezionati per genere, affiliazione geografica e diverso grado di maturità nel percorso accademico di Autrici e

Autori intervenuti intende riflettere e valorizzare il pluralismo delle idee sviluppatosi sul tema in seno alla comunità scientifica.

Nella prima sezione, intitolata “Libertà di espressione e poteri dei privati nel cyberspazio”, partendosi da ragionamenti più ampi, come è nel caso del contributo di Giovanna De Minico che si interroga sull’opportunità di introdurre nell’ordinamento italiano una clausola costituzionale sull’emergenza al fine di evitare eventuali degenerazioni del sistema liberal-democratico, si arriva poi a riflessioni più puntuali sull’intelligenza artificiale e i poteri di soggetti privati. Lucia Sciannella propone così una riflessione sulla moderazione dei contenuti *online*, con particolare riguardo ai *deep fake*, attraverso l’uso da parte dei colossi digitali di *bot* che utilizzano l’intelligenza artificiale, alla luce anche della recente adozione dell’AI Act nell’Unione europea. Aldo Iannotti della Valle approfondisce, invece, il tema della nuova fisionomia dei poteri privati nelle democrazie costituzionali, ponendo specifica attenzione ai fenomeni di auto-normazione e di para-giurisdizionalizzazione che caratterizzano gli ecosistemi digitali (si pensi in questo senso all’*Oversight Board* di Meta). Un’analisi critica sulla lotta alla disinformazione condotta nel contesto eurounitario in situazioni emergenziali, quali la guerra russo-ucraina, viene infine svolta da Giuliano Vosa.

Nella seconda sezione, dedicata a “Libertà di espressione ed *hate speech*”, Tommaso Edoardo Frosini apre il dibattito ponendo in evidenza, con un approccio ottimistico, le trasformazioni del costituzionalismo e dei suoi principi al tempo della rivoluzione digitale. Più nel dettaglio dei vari ordinamenti vanno invece i contributi successivi. German Teruel Lozano si concentra, invero, sull’annoso tema della disciplina giuridica dei discorsi d’odio in democrazia, partendo dall’esperienza spagnola. L’abuso della disciplina costituzionale dell’emergenza e le limitazioni della libertà di espressione nella storia recente di Ungheria e Romania, considerate democrazie neo-militanti e casi “prototipo” nell’Unione europea orientale, sono il focus del contributo di Giacomo Giorgini Pignatiello. Angela Correr approfondisce la strategia giuridica intrapresa dall’Unione europea nella lotta contro i discorsi d’odio *online*, nel contesto dell’emergenza pandemica e del conflitto russo-ucraino mentre, infine, Rita Mingolla, analizza, dal punto di vista del diritto eurounitario, il difficile bilanciamento tra libertà di espressione e *deplatforming* (ovvero, la cancellazione di contenuti, pagine o profili *online* di utenti che abbiano violato i termini di servizio delle piattaforme social). In particolare qui ci si interroga sulla natura di quest’ultimo concetto quale possibile strumento di contrasto ai discorsi d’odio in quel centrale e delicato frangente della vita democratica, che è la campagna elettorale.

La terza sessione – “Libertà di espressione e disinformazione” – si

apre con il contributo di Silvia Sassi, che si occupa della disinformazione come strumento bellico, tanto in prospettiva storica quanto nel contesto delle guerre ibride contemporanee, ragionando sui possibili mezzi con cui farvi fronte. Propone un'analisi comparata della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte interamericana dei diritti umani, soffermandosi in particolare sulle deroghe al diritto di accesso alle informazioni durante gli stati di emergenza, invece il saggio di Emma A. Imperato. Valentina Cavani offre uno studio della disciplina eurounitaria e di quella statunitense sulla regolazione delle *fake news online*, specialmente a fronte delle nuove tecnologie basate sull'uso dell'intelligenza artificiale. Una ricostruzione dei profili normativi della lotta alla disinformazione negli stati di emergenza, con particolare riguardo al funzionamento del *Digital Services Act* nel contesto eurounitario, viene in ultimo effettuata da Andrea Spaziani.

Nella quarta ed ultima sezione, intitolata "Libertà di espressione, diritto di critica e controllo", Thomas Hochmann esordisce con una riflessione sul labile confine tra critica e ingiuria del Capo dello Stato nel particolare contesto dell'emergenza pandemica nell'ordinamento francese. Sabrina Pradouroux si interroga, invece, sull'esistenza nell'ordinamento CEDU di un diritto alla verità come mezzo di contrasto alla disinformazione, a partire dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 10 CEDU adottata dai Giudici di Strasburgo. La portata transnazionale del Regolamento europeo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* (Reg. (UE) 2021/784), è indagata, in particolare, poi da Micol Ferrario, vagliandosi in chiave comparata la sua compatibilità con i principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Svizzera. Alessandro Brogioni si occupa invece della disciplina dei discorsi d'odio *online*, proponendo osservazioni critiche a partire dalla giurisprudenza inaugurata con la decisione della Corte Suprema del Wisconsin del 13 maggio 2020. Riflette infine sulla funzione assunta dall'Unione europea, quale garante dello stato di diritto, anche nei periodi emergenziali, Sveva Troncone, assumendo come particolare focus il caso ungherese relativo alla censura di immagini e video promozionali della deviazione dall'identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, del cambiamento di sesso e dell'omosessualità con cui i minori potrebbero venire in contatto.

Complessivamente i contributi evidenziano come problemi classici indagati dalla dottrina costituzionalistica sugli stati di emergenza presentino, a fronte della rivoluzione digitale in corso, profili nuovi che necessitano di essere affrontati al fine di trovare tempestive soluzioni.

Le libertà costituzionali, già messe a dura prova durante gli stati di eccezione, rischiano, infatti, di subire una ulteriore compressione da parte

delle innovazioni tecnologiche. Le piattaforme digitali, vere e proprie nuove agorà in cui si esplicano le libertà costituzionali dei consociati, presentano peculiarità che le differenziano significativamente dagli spazi e dai mezzi di comunicazione utilizzati in epoca analogica. L'affermazione di grandi poteri privati orientati al profitto, capaci di distorcere le grandi quantità di informazioni su cui si orientano le società contemporanee e di manipolare nonché catalizzare manifestazioni di odio, minaccia la resilienza dei principi e delle istituzioni del costituzionalismo democratico, in un periodo di regressione costituzionale a livello globale.

A fronte di simili mutamenti, dai contributi qui raccolti emerge l'esigenza di rafforzare gli istituti e gli organi di garanzia costituzionale per controbilanciare una iper-concentrazione di poteri nelle mani di pochi soggetti, spesso celati dietro all'opacità della tecnica. Il principio aureo della democrazia costituzionale, che si conferma anche durante gli stati di emergenza nelle nuove società digitali, è pertanto quello di garantire in ogni caso l'equilibrio dei pesi e contrappesi, tipico dello Stato di diritto costituzionale, nel rispetto soprattutto dei meccanismi di controllo di conformità: poteri "forti" in periodi di destabilizzante stress democratico richiedono contrappesi altrettanto incisivi che garantiscano il permanere degli spazi di controllo tanto degli organi rappresentativi che di quelli giurisdizionali.

Nel ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno generosamente apportato il proprio contributo a queste importanti giornate di studio, nella splendida cornice di Palazzo Corigliano, sede storica dell'Università L'Orientale di Napoli, con uno sguardo rivolto al futuro desideriamo consegnare le riflessioni maturate nel presente Volume ai suoi destinatari privilegiati: le nuove generazioni, che rappresentano, come ora riconosciuto anche dalla Costituzione italiana, il cuore pulsante della nostra democrazia costituzionale.

Napoli, 18 ottobre 2024

Emma A. Imparato

Giacomo Giorgini Pignatiello